



COMUNE DI CASTORANO

Provincia di Ascoli Piceno

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 29-04-16

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 15:00 nella sale delle adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica risultano all'appello nominale:

=====

FICCADENTI DANIEL CLAUDIO	P	GRANDONI SERGIO	P
SPECA PIETRO	P	ALFONSI MELANIA	P
FIORAVANTI SILVIA	P	NERI DANIELE	P
FANESI GRAZIANO	P	MAOLONI MARIKA	P
ALLEVI JLENIA	P	PULCINI LUCA	A
STRACCIA LUCA	A		

=====

presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor FICCADENTI DANIEL CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DR.PAOLUCCI GIAMPAOLO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

la seduta é Pubblica

Il Sindaco dà la parola al consigliere con delega al bilancio Grandoni, il quale illustra la proposta di deliberazione relativa alla conferma delle aliquote TASI per l'anno 2016.

Non essendoci nessun intervento, viene adottata la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 istituzione IUC (imposta unica comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 14 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato,: Servizio viabilità	
Servizi manutenzione pubblica illuminazione	
Servizio Anagrafe - Stato Civile ecc.	
Polizia Municipale	

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 26.08.2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art.27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che:" Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art.1 comma 14 lettera b) della legge di stabilità 2016 n. 208 /2015 :

“ Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione , a qualsiasi titolo , di fabbricati e di aree edificabili **ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9**”

VISTO l'art.1 comma 26 della legge 208/2015 (legge di stabilità);

CON VOTI 7 favorevoli e 2 astenuti (Maoloni Marika e Neri Daniele);

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di confermare come per l'anno 2015, **l'ALIQUOTA TASI all' 1 (uno) per mille su tutte le tipologie di immobili, aree edificabili fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1 , comma 14, Legge 28/12/2015, n. 208,** (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) ;

3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. ;

4) Di confermare che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del **10%** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto e la restante parte del **90%** è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, , alla cui copertura TASI è diretta:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; come da seguente elenco dettagliato :

Servizio viabilità	
Servizi manutenzione pubblica illuminazione	
Servizio Anagrafe - Stato Civile ecc.	
Polizia Municipale	

- 6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al relativo regolamento;
- 7) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 8) Di dichiarare , con voti 7 favorevoli e 2 astenuti (Maoloni Marika e Neri Daniele) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto e sottoscritto

Il Presidente

FICCADENTI DANIEL CLAUDIO

Il Segretario Comunale

DR. PAOLUCCI GIAMPAOLO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.REG.ALBO 152

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05-05-16 al giorno 20-05-16.

Castorano, li 05-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PAOLUCCI GIAMPAOLO

=====

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione diventa esecutiva :

- per decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U.E.L. D.LGVO 267/2000.

il giorno 29.04.2016 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. D.LGVO N. 267/2000

Castorano, li 05.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PAOLUCCI GIAMPAOLO